



Istituto Grandi Infrastrutture

## **APPALTI e CONCESSIONI**

### **Europa e Regioni**

#### **PAESI A CONFRONTO SULLA STRUTTURA DELL'OFFERTA**

In occasione della recente Assemblea EIC – *European International Contractors* – tenutasi a Berlino ad inizio maggio, sono stati presentati i dati sulla struttura dell'offerta, riferiti ai principali paesi dell'Unione e all'insieme della UE a 27.

L'anomalia italiana pare accentuarsi sotto due aspetti: scarsissima concentrazione al vertice (rapporto da 2 a 5 volte rispetto ai principali paesi) e fortissima frantumazione alla base (dal 20 al 45% maggiore per il nostro paese).

#### **Comparazione europea in percentuale per taglia di impresa**

	<b>MAGGIORI di 250 addetti</b>	<b>MEDIE da 50-249 addetti</b>	<b>PICCOLE da 1-49 addetti</b>
Regno Unito	33,3	21,3	45,4
Svezia	28,3	15,3	56,3
Austria	27,3	22,8	49,9
Olanda	25,3	23,4	51,3
UE-27	21,1	19,4	59,5
Spagna	20,7	21,2	58,1
Francia	20,4	14,9	64,7
Germania	14,1	22,3	63,6
Italia	6,2	11,4	82,4

Come indicato nella tabella, l'anomalia dell'Italia è significativa anche rispetto alla Francia ed alla Spagna, Paesi a sistema amministrativo simile al nostro.

Il testo in inglese del Rapporto EIC è rinvenibile sul sito <http://www.eicontractors.de>

IGI

Istituto Grandi Infrastrutture  
Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma  
tel. 06/3608481 - fax 06/36084841  
[igiroma@tin.it](mailto:igiroma@tin.it) - [www.igitalia.it](http://www.igitalia.it)



Istituto Grandi Infrastrutture

## ***APPALTI e CONCESSIONI***

### ***Europa e Regioni***

#### **UNIONE EUROPEA**

#### **NUOVE PROCEDURE DI INFRAZIONE**

**OLANDA:** deferimento alla Corte per difformità di una procedura di gara relativa alla fornitura di macchine da caffè nella Provincia del Noord-Holland. In particolare, per richiesta nel bando di macchinari di una ditta determinata e di prodotti di una specifica casa produttrice.

**GERMANIA:** ancora in materia di società miste, la Commissione europea apre l'ennesima procedura di infrazione.

In questo caso, si tratta di un contratto di gestione rifiuti del Nordsachen, affidato ad una società mista nel 1992, oggetto di modifiche nel 2006 sia sul lato soggettivo che in quello oggettivo (nuove obbligazioni contrattuali) senza apertura di una procedura di gara: in pratica, il contratto è stato prolungato nella durata (dal 2025 al 2046) con parallelo ampliamento della tipologia di prestazioni.

**REGNO UNITO:** la procedura di infrazione è stata chiusa a seguito della modifica delle norme. In particolare sono state emanate disposizioni vincolanti per gli enti locali in materia di concessioni per lo sviluppo di terreni, ora soggette a gara pubblica per l'affidamento in aderenza alle disposizioni comunitarie.



Istituto Grandi Infrastrutture

## ***APPALTI e CONCESSIONI***

### ***Europa e Regioni***

#### **TRIBUNALE DI 1^GRADO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Sentenza 6 maggio 2010**

**nella causa T-388/07**

**Comune di Napoli  
contro  
Commissione Europea.**

#### Fatto

Il Comune di Napoli aveva ottenuto dalla Commissione europea un contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo finanziario (FESR) per un progetto pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche.

La convenzione di finanziamento fissava al 30 giugno 2000 il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese ammissibili. In seguito alle richieste da parte del Comune, il termine era stato portato al 30 novembre 2001 e poi (per prendere in considerazione la sospensiva emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale su ricorso proposto da un'impresa esclusa dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di attrezzature informatiche) al 1° aprile 2002.

Il 27 giugno 2002, il Comune di Napoli ha sottoposto alla Commissione europea la domanda di saldo e di attestazione finale delle spese per un importo globale di EUR 1 623 980,36, la Commissione, avendo rilevato delle irregolarità nella realizzazione del progetto, ne ha deciso la chiusura e il disimpegno della parte restata del contributo finanziario, nonché il rimborso degli importi indebitamente percepiti.

In seguito a vari scambi di lettere ed una riunione bilaterale, la Commissione europea, [decisione 8 agosto 2007, C (2007) 3893] ha ridotto la somma di cui chiedeva il rimborso e ha confermato l'inammissibilità di talune spese. In effetti, da apposito audit tecnico-contabile e dalle informazioni fornite dallo stesso Comune, risultava che una parte (minore) delle spese era priva di documenti giustificativi ed una parte (più rilevante) era stata effettuata oltre la data di ammissibilità. La Commissione europea ha dunque dedotto questo importo dalla spesa globale, e, avendo già



Istituto Grandi Infrastrutture

## ***APPALTI e CONCESSIONI***

### ***Europa e Regioni***

anticipato una somma superiore a quella dovuta, ha chiesto al Comune di Napoli di rimborsarle quanto indebitamente percepito per un ammontare di 362 789,02 euro.

#### **DIRITTO**

Il Comune di Napoli ha quindi chiesto al Tribunale UE l'annullamento della decisione nonché il risarcimento dei danni, asserendo, da un lato, che la decisione fosse viziata da illegittimità in quanto non aveva tenuto conto di tutti i parametri, formali e sostanziali, per accertare l'esistenza di irregolarità ai sensi del regolamento di applicazione del FESR n. 4253/88 e, dall'altro, che la Commissione non avesse tenuto sufficientemente conto, nel determinare il termine ultimo, dei suoi stessi ritardi, di un caso sopravvenuto di forza maggiore (legato al rinvenimento di amianto in uno dei cantieri) e dell'effetto sospensivo della sentenza del TAR.

Il Tribunale osserva che l'assenza di documenti giustificativi non è contestata dal Comune e che la convenzione di finanziamento prevedeva esplicitamente che il mancato rispetto di una delle condizioni ivi indicate, tra cui il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese, autorizzasse la Commissione europea a ridurre od annullare il contributo concesso.

In secondo luogo, il Tribunale afferma che se il Comune si riteneva leso dai ritardi della Commissione, avrebbe dovuto chiederle, entro i limiti stabiliti, una proroga del limite, e che, comunque, la Commissione, sebbene dovesse rispettare un termine ragionevole commisurato alla complessità della pratica da trattare, non era tenuta a rispondere alle sue domande di modifica entro un termine determinato. Del pari, i casi di forza maggiore avrebbero dovuto esser fatti valere entro i termini indicati.

Infine, il Tribunale rileva che, essendo la sospensione effettiva dei lavori avvenuta dopo lo scadere del termine ultimo, la Commissione europea, nonostante non vi fosse tenuta, ha comunque stabilito di riconoscere a posteriori un effetto sospensivo alla sentenza del TAR ed ha legittimamente limitato la proroga del periodo di ammissibilità a quattro mesi per le sole fatture collegate all'appalto interessato dal ricorso.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale respinge il ricorso del Comune di Napoli